

TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la Sig.ra **D'Ettorre Stefania**, C.F.: DTTTSFN83L41H700J, nata a Salemi (TP), il 01.07.1983, residente in Rocca D'Evandro (CE), Via Demanio Vandra Ovest, n. 29, giusta procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Maria Dolores Broccoli, C.F. BRCMDL79M64C034W e Marco Rossini, C.F. RSSMRC77M08C034G ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, sito in Cassino, Via Cimarosa 13.

I suindicati procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai seguenti indirizzi: FAX 077625570, PEC doloresbroccoli@pec.avvomaticassino.it, PEC marcorossini@pec.avvomaticassino.it,

ricorrente

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro in carica, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura generale dello Stato, sita in Roma, Via dei Portoghesi, 12 ;
- **Ambito Territoriale Provincia di Frosinone** (C.F. 80009750607), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura generale dello Stato, sita in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

resistenti

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL MAGGIOR PUNTEGGIO PER LA GRADUATORIA GPS, C.C. AAAA ED EEEE, PROVINCIA DI FRO-



**SINONE E DEL DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO A
TEMPO DETERMINATO PER L'A.S. 2022.2023.**

PREMESSA IN FATTO

1. La ricorrente è una docente precaria, in possesso di regolare titolo di accesso valido per le classi di concorso **AAAA** ed **EEEE**, conseguito il 17.07.2002, con votazione 75/100, presso istituto Magistrale M. T. Varrone di Cassino ([All. 1 Diploma.pdf](#))
2. Pertanto, nel termine previsto dalla O.M. n. 112/2022, la sig.ra D'Ettorre presentava domanda per le graduatorie GPS della provincia di Frosinone - riservata agli aspiranti che avevano intenzione di partecipare alle procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, di cui al O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, (dette GPS)- che veniva regolarmente acquisita al sistema informatico del Ministero con il numero di protocollo: m_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE.I.7753813.30-05-2022 ([All. 2 Domanda GPS 30-05-2022.pdf](#) ; [All. 2 bis Domanda preferenza secondi.pdf](#));
3. La odierna ricorrente partecipava, quindi, alla procedura di cui sopra, richiedendo esplicitamente l'inserimento nelle graduatorie della provincia di Frosinone, relative alle classi di concorso **AAAA SCUOLA INFANZIA, ADAA (SOSTEGNO INFANZIA INCROCIATE) EEEE SCUOLA PRIMARIA, ADEE (SOSTEGNO PRIMARIA INCROCIATE) EEIL (PRIMARIA LINGUA INGLESE)**;



4. Le Gps della provincia di Frosinone venivano, dunque, inizialmente pubblicate in data 13.08.2022.
5. Nelle predette graduatorie, l'Amministrazione convenuta riconosceva, erroneamente, alla Sig.ra D'Ettorre, **punti 119 per la classe di concorso EEEE e Sostegno Primaria incrociata, in luogo dei 127 spettanti e punti 75 per la classe di concorso AAAA e sostegno infanzia incrociata, in luogo dei 77 spettanti** ([All. 3 GPS EEEE del 13.08.2022.pdf](#)).
6. In data 16.8.2022, a causa dei numerosissimi errori determinati dal sistema informatico, l'Ambito Territoriale di Frosinone era costretto ad annullare le Gps, dichiarando esplicitamente, *"AVVISO – SI AVVISA CHE LE GRADUATORIE PER **LE SUPPLENZE PROVINCIALI PUBBLICATE IN DATA 13 AGOSTO 2022 SONO STATE ERRONEAMENTE ELABORATE DAL SISTEMA INFORMATICO.** L'UFFICIO HA PROVVEDUTO TEMPESTIVAMENTE A SEGNALARE AL GESTORE L'ANOMALIA, AL FINE DELLA RISOLUZIONE DELLA STESSA. SARA' CURA DI QUESTO UFFICIO RIPUBBLICARE LE GPS CORRETTE NON APPENA SARANNO DISPONIBILI SULLA PIATTAFORMA."* ([All. 4 Avviso di annullamento del 16.8.2022 delle GPS.pdf](#))
7. Tempestivamente, comunque, la signora D'Ettorre inviava formale reclamo ([All. 5 Reclamo punteggio 13-08-22.pdf](#)) con protocollo n. 9726 del Registro Ufficiale AOO AOOUSPFR ([All. 5 bis Ricevuta protocollo reclamo del 13.8.2022.pdf](#)) richiedendo per le graduatorie sopra indicate **la corretta attribuzione del punteggio e il conseguente aggiornamento della propria posizione nelle stesse.**



8. Invero, in relazione al servizio dichiarato (riconducibile a punti 102 e non già a 94 punti), la ricorrente ha diritto a 127 punti e non a punti 119, nella graduatoria relativa alla scuola primaria (avendo la stessa ottenuto, negli anni, incarichi sulla medesima classe di concorso) e 76 punti e non 75 punti nella graduatoria relativa alla scuola dell'Infanzia (potendo sfruttare lo stesso servizio di cui sopra, quale servizio aspecifico, valutato la metà).
9. Nella istanza di inserimento nelle GPS la Signora D'Ettorre ha, infatti, dichiarato i seguenti periodi di servizio:
- Nell' a.s. 2009/2010 dal 01.02.2010 al 28.03.2010 e dal 07.04.2010 al 13.06.2010 **per un totale di 124 giorni;**
 - Nell'a.s. 2010/2011 dal 3.11.2010 al 31.01.2011 e 02.02.2011, 09.02.2011, dal 16.2.2011 al 18.2.2011, 23.2.2011, 01.3.2011, 03.03.2011, 09.03.2011, 10.3.2011, 11.3.2011, 14.3.2011, 15..3.2011, 21.3.2011, dal 20.4.2011, dal 28.4.2011 al 12.6.2011, **per un totale di 180 giorni;**
 - Nell'a.s. 2015/2016 dal 03.11.2015 al 22.11.2015 e dal 11.1.2016 al 30.06.2016 **per un totale di 192 giorni;**
 - Nell'a.s. 2016/2017 dal 22.11.2016 al 22.12.2016 e dal 13.1.2017 all'08.06.2017 **per un totale di 178 giorni;**
 - Nell' a.s. 2017/2018 dal 09.01.2018 al 20.03.2018, dal 04.04.2018 al 28.04.2018 e dal 02.05.2018 all'08.06.2018 **per un totale di 141 giorni;**
 - Nell' a.s. 2018/2019 dal 02.10.2018 al 07.06.2019 e 12.06.2018 per un totale di **250 giorni;**
 - Nell' a.s. 2019/2020 dal 30.09.2019 al 30.06.2020 per un totale di **275 giorni;**
 - Nell' a.s. 2020/2021 dal 23.09.2021 al 30.06.2021 per un totale di **281 giorni;**
 - Nell'a.s. 2021/2022 dal 03.09.2021 al 31.05.2022 per un totale di **271 giorni;**



10. Ebbene tenuto conto che, in base alla normativa vigente, il punteggio viene calcolato come segue:

- da 16 a 45 gg. punti 2;
- da 46 a 75 gg. punti 4;
- da 76 a 105 gg. punti 6;
- da 106 a 135 gg. punti 8;
- da 136 a 165 gg. punti 10;
- da 166 gg. in poi punti 12.

Devono, dunque essere corrisposti i seguenti punti in relazione alle annualità di servizio prestato:

- per l'a.s 2009/2010 **8 punti**;
- per l'a.s. 2010/2011, **12 punti** (in relazione a tale anno si precisa che il periodo di servizio prestato non termina il 9.1.2011 per poi riprendere il 02.02.2011, come risulta dalla domanda, bensì termina in data 31.1.2011, come si evince da certificato di servizio che ivi si allega ([All. 6 Certificato di servizio a s. 2010-2011.pdf](#));
- per l'a.s. 2015/2016 **12 punti**;
- per l'a.s. 2016/2017 **12 punti**;
- per l'a.s. 2017/2018 **10 punti**;
- per l'a.s. 2018/2019 **12 punti**;
- per l'a.s. 2019/2020 **12 punti**;
- per l'a.s. 2020/2021 **12 punti**;
- per l'a.s. 2021/2022 **12 punti**.

11. Pertanto, la mera somma algebrica del punteggio sopra riportato, relativo al servizio effettuato e dichiarato dalla ricorrente, corrisponde ad un totale di 102 punti e non già 94 come erroneamente indicato nella Graduatoria EEEE della provincia di Frosinone.



12. Allo stesso modo, la metà del predetto servizio corrisponde a 51 punti e non già a 50 punti come erroneamente indicato nella graduatoria AAAA della provincia di Frosinone.

13. Tuttavia, in data 2.9.2022, le predette graduatorie venivano pubblicate nuovamente e, per l'elenco relativo alla classe di concorso EEEE, alla ricorrente venivano, ancora, attribuiti erroneamente 119 punti (25 per i titoli di accesso e per titoli culturali e 94 per il servizio) e non già 127 ([All. 7 GPS EEEE del 02.09.022.pdf](#)) e la stessa veniva collocata in posizione 172

FR	EEEE	I	1	EE	GRASSO	MARGHERITA	163		84	12	0	24	120/NO	X		02/09/2022
FR	EEEE	I	1	EE	MASI	DOMENICA	164		10	6	0	104	120/NO	X		02/09/2022
FR	EEEE	I	1	EE	BASTONI	STEFANIA	165		13	11	0	96	120/NO	X		02/09/2022
FR	EEEE	I	1	EE	DI MARIO	LUANA	166		68	0	0	52	120/NO			02/09/2022
FR	EEEE	I	1	EE	DI RUSSO	FRANCESCA	167		13	10,50	0	96	119,50/NO	X		02/09/2022
FR	EEEE	I	1	EE	CARIDEI	GIOVANNA	168		13	30,50	0	76	119,50/SI	X	X	02/09/2022
FR	EEEE	I	1	EE	LOMBARDELLI	FEDERICA	169		10	13,50	0	96	119,50/SI	X	X	02/09/2022
FR	EEEE	I	1	EE	CAMPAGNA	SONIA	170		83	0,50	0	36	119,50/SI			02/09/2022
FR	EEEE	I	1	EE	SACCUCCI	LUCIA	171		81	14	0	24	119/SI	X	X	02/09/2022
FR	EEEE	I	1	EE	D'ETTORRE	STEFANIA	172		12	13	0	94	119/SI	X		02/09/2022
FR	EEEE	I	1	EE	CONTE	PAOLA	173		12	3	0	104	119/NO	X	X	02/09/2022
FR	EEEE	I	1	EE	CIFERRI	FLORA ASCENZA	174		10	8	0	101	119/NO	X	X	02/09/2022
FR	EEEE	I	1	EE	CHIARIELLO	ERSILIA	175		81	2	0	36	119/NO	X		02/09/2022

14. Parimenti per l'elenco relativo alla classe di concorso AAAA, alla ricorrente venivano, ancora, attribuiti erroneamente 75 punti (25 per i titoli di accesso e per titoli culturali e 50 per il servizio) e non già 76 e la stessa veniva collocata in posizione 451 ([All. 8 GPS AAAA del 02.09.2022.pdf](#))



STUDIO LEGALE
AVV. MARCO ROSSINI
AVV. MARIA DOLORES BROCCOLI
Via Cimarosa 13 - 03043 Cassino (FR)
email: studiolegalerb@gmail.com
pec: doloresbroccoli@pec.avvocaticassino.it

FR	AAAA	II	1	AA	SANTOPIETRO	LEA	444	10	0	0	66	76	X	02/09/2022
FR	AAAA	II	1	AA	CORTINA	LORENA	445	10	9	0	57	76		02/09/2022
FR	AAAA	II	1	AA	URBANO	MONIA	446	10	5,50	0	60	75,50	X	02/09/2022
FR	AAAA	II	1	AA	DONFRANCESCO	SONIA	447	10	4,50	0	61	75,50	X	02/09/2022
FR	AAAA	II	1	AA	D'ANDREA	GIUSEPPINA	448	69	3	0	3,50	75,50	X	02/09/2022
FR	AAAA	II	1	AA	PALLOTTA	GIUSEPPINA	449	10	1,50	0	64	75,50	X	02/09/2022
FR	AAAA	II	1	AA	GOTRANI	DEBORA	450	14	1,50	0	60	75,50		02/09/2022
FR	AAAA	II	1	AA	D'ETTORRE	STEFANIA	451	12	13	0	50	75	X	02/09/2022
FR	AAAA	II	1	AA	CIAVAGLIA	ELISABETTA	452	11	19	0	45	75	X	02/09/2022
FR	AAAA	II	1	AA	ROTONDO	ELENA	453	14	19	0	42	75		02/09/2022
FR	AAAA	II	1	AA	ANNUNZIATA	LUISA	454	14	9	0	52	75		02/09/2022
FR	AAAA	II	1	AA	BARONE	ELISA	455	10	25,50	0	39	74,50	X	02/09/2022
CO	AAAA	II	1	AA	PIRELLA	IVANNA	456	11	7,50	0	51	74,50	X	02/09/2022

15. A seguito, quindi, della nuova pubblicazione la signora D'Ettorre provvede-
va ad inoltrare nuovo reclamo ([All. 9 Reclamo 2-9-22.pdf](#) ; [All. 9 bis rice-
vuta protocollo reclamo 2.9.2022.pdf](#)).
16. In data 16 settembre 2022 venivano nuovamente ripubblicate le graduatorie
relative alle classi di concorso AAAA ed EEEE, senza tuttavia emendare il
punteggio e la relativa posizione in graduatoria della ricorrente ([All. 10 GPS
EEEE del 16.09.2022.pdf](#) ; [All. 11 GPS AAAA del 16.09.2022.pdf](#))
17. La D'Ettorre inviava ulteriore diffida ribadendo, nuovamente, la necessità
della rettifica del punteggio assegnatole ([All. 12 Reclamo GPS 16-09-
22.pdf](#); [All. 12 bis ricevuta protocollo reclamo GPS 16.9.2022.pdf](#)), anco-
ra una volta, però, senza esito.
18. A ciò aggiungasi che, in data 16.09.2022, veniva pubblicato il primo bolletti-
no relativo alle proposte di contratto a tempo determinato, in relazione al
quale, a causa dell'errore del punteggio sopra rilevato, la docente veniva con-
siderata dall'algoritmo in un momento successivo rispetto alla corretta posi-
zione spettante. Ciò ha determinato inevitabilmente un pregiudizio alla le-
gittima aspirazione della ricorrente all'ottenimento di un incarico a tempo
determinato per l'anno scolastico in corso. Infatti, in relazione alla classe di



concorso ADEE, risulta attribuita alla sig.ra Persechino Biancamaria, con punti 123,5, la cattedra presso la scuola di San Giorgio a Liri, sede prescelta dalla ricorrente ([All. 13 Estratto Bollettino Nomine 16.9.22.pdf](#)).

19. E' di tutta evidenza, quindi, il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il corretto punteggio nelle GPS, EEEE ed AAAA e in quelle SOSTEGNO INCROCIATE, della provincia di Frosinone, e l'attribuzione di un'eventuale nomina a tempo determinato illegittimamente assegnata a docenti con punteggio inferiore, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

VIOLAZIONE DEGLI 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DELLE ORDINANZE MINISTERIALI 112/2022 E 60/2020, RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE PER GLI AA. SS. 2022/2024. VIOLAZIONE DEL GENERALE OBBLIGO DEL C.D. SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Preliminarmente, è utile richiamare la normativa che ha determinato le condizioni per l'inserimento nelle G.P.S.

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), utili per gli incarichi a tempo determinato per il biennio 2022-2024, sono state, infatti, istituite dalla Legge n. 124 del 3.5.2019 e sono disciplinate dall'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.7.2020, richiamata dall'Ordinanza Ministeriale n. 112.2022 ([All. 15 O.M. n. 112-2022.pdf](#)) .

Detta ordinanza ha previsto la costituzione, per ciascuna Provincia, di Graduatorie Provinciali per le Supplenze, finalizzate, in subordine allo scorrimento delle Gra-



duatorie ed Esaurimento, all'attribuzione delle supplenze sia annuali che temporanee, nonché al mantenimento delle graduatorie di istituto suddivise in tre fasce.

In merito alla procedura di inserimento delle domande, l'art. 3, ai commi 2 e 3, della citata ordinanza dispone che nelle GPS sono inseriti *“gli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza”* e che *“Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”*.

Il successivo art. 8 dell'O.M. n. 112/2022, intitolato *“valutazione dei titoli”* dispone:

-al comma 1: *“Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati: ...d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4...g) prima fascia sostegno, allegato A/7...”*;

-al comma 2: *“Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS”*;

-al comma 4: *“Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è calcolato dal **sistema informatico** ...”*;

-al comma 5: *“Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni”*;

-al comma 6: *“In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”*;



-al comma 7: “L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate”;

-al comma 8: “All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020”;

-al comma 9: “In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000”.

Alla stregua della normativa appena richiamata, si evince come il sistema informatico calcoli il punteggio sulla base dei titoli e del servizio dichiarati e vi sia poi una verifica da parte degli uffici scolastici.

Come affermato anche dalla **sentenza n. 695/2021 RG, emessa da Codesto Ill.mo Tribunale ([All. 16 Sentenza Tribunale di Frosinone n. 695-2021.pdf](#)),** “tale attività di valutazione e di eventuale rideterminazione dei punteggi da parte della Amministrazione resistente appare doverosa non soltanto per escludere titoli di servizio dichiarati non conformi al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del Miur (cfr. in senso favorevole, Tribunale di Foggia, ordinanza 2.1.2021; Tribunale di Massa ordinanza del 04.11.2020)”.



Ebbene, come innanzi già precisato, la ricorrente, nella domanda presentata il 30.05.2022, ha dichiarato chiaramente di aver prestato servizio per un periodo complessivamente corrispondente ad un punteggio di 102 punti.

La somma algebrica di tutti i servizi prestati, come esplicitato in premessa, dunque, non può che essere pari a 102 punti per la classe di concorso specifica EEEE.

La sussistenza dell'errore materiale e/o informatico è facilmente riconoscibile da parte della Amministrazione resistente, in quanto la ricorrente ha, espressamente, indicato nella domanda tutti i servizi prestati.

Non solo, la signora D'Ettorre ha richiesto la rettifica del punteggio mediante reclami formali e per le vie brevi. Ebbene le predette richieste sono state tutte inevase dall'Amministrazione.

Non può non censurarsi, allora, l'iter procedimentale con il quale la ricorrente si è vista assegnare erroneamente un punteggio più basso di quello effettivamente maturato.

Si consideri, a tal uopo, che, nella fattispecie in esame, la valutazione del servizio prestato e dichiarato non risulta essere stata corredata da alcuna attività procedimentale.

Infatti, la procedura, di cui si discute, è stata gestita da un sistema informatico per mezzo di un **algoritmo**, come si evince dal citato art. 8, comma 4°, dell'O.M. n. 112/2022, con modalità di funzionamento sconosciute ed in evidente contrasto con il **principio fondamentale secondo cui l'utilizzo dello strumento informatico debba categoricamente essere considerato come servente rispetto all'attività amministrativa** (Tar Puglia – Bari, Sentenza n. 807/2016; Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenze nn. 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019 e 881/2020).



Premessa la generale ammissibilità ed utilità dei sistemi informatici nell'azione amministrativa, la giurisprudenza amministrativa con le pronunce innanzi richiamate ha ritenuto, infatti, che occorre assicurare, quali **elementi di minima garanzia**: a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.

Nel caso di specie, tali elementi di minima garanzia non sono stati affatto assicurati, in quanto si è giunti alla pubblicazione della graduatoria senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza l'intervento di alcun funzionario dell'Amministrazione che abbia valutato le singole situazioni ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimenti.

Si precisa, inoltre, che l'Amministrazione resistente è stata costretta ad annullare per intero le GPS pubblicate dapprima in data 13.8.2022 e poi in data 2.9.2022, per tutti gli errori commessi dal sistema informatico nella valutazione dei titoli e dei servizi, come esplicitamente ammesso dalla stessa.

La ricorrente, peraltro, ha formulato tre reclami in autotutela avverso l'errata attribuzione del punteggio, chiedendone la rettifica, ma di fatto non ha ricevuto riscontro.

Il comportamento della resistente è, quindi, del tutto illegittimo.

Nel caso di specie, infatti, **l'Amministrazione non ha svolto alcun controllo o verifica sulla domanda e sulla documentazione presentata** -come invece avrebbe dovuto- **nemmeno a seguito della richiesta di rettifica avanzata dalla ricorrente**, né ha attivato il meccanismo di soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1 lett. b, della L. 241/1990, nonostante l'obbligo di verificare la correttezza



delle domande di inserimento nelle graduatorie, anche rettificando i punti assegnati con il sistema informatico.

Ciò ha determinato l'ulteriore danno per la ricorrente di non poter essere stata destinataria di proposta di contratto a tempo determinato per le classi di concorso sopra richiamate (EEEE ed ADEE sostegno incrociato).

Come precisato nella parte in fatto, docenti con punteggio inferiore a 127 punti, e, quindi, collocati in posizione inferiore a quella in cui sarebbe dovuta essere inserita la ricorrente, hanno ottenuto supplenze annuali.

Per i motivi sopra esposti, dunque, le graduatorie GPS di prima fascia classe di concorso EEEE ed AAAA della provincia di Frosinone, per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, non sono corrette e devono essere rettificate nella parte in cui attribuiscono alla ricorrente rispettivamente punti 119 piuttosto che 127 e 75 piuttosto che 76.

Allo stesso modo, per i motivi su esposti, deve essere dichiarato il diritto della stessa all'attribuzione di un incarico a tempo determinato previa disapplicazione dei bollettini dell'ambito della provincia di Frosinone, nella parte in cui hanno attribuito gli incarichi indicati in premessa ed altri eventuali, a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente e collocati in posizione nettamente inferiore in graduatoria GPS di prima fascia della provincia di Frosinone, per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, in relazione alla classe di concorso EEEE ed alla ADEE sostegno incrociato .

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE CHE L'ADITO TRIBUNALE,



disattesa ogni eventuale contraria avversa eccezione e/o istanza e previa disapplicazione degli atti amministrativi richiamati nella premessa del presente ricorso e di tutti quelli ulteriori eventualmente emessi, ancorché non cognitivi, voglia così provvedere:

1. Dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante di punti 127 nelle graduatorie GPS della provincia di Frosinone di prima fascia, per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, per la classe di concorso "EEEE" e di punti 76 nelle graduatorie GPS della provincia di Frosinone di prima fascia, per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, per la classe di concorso "AAAA";

Per l'effetto,

2. ordinare e condannare l'Amministrazione ad attribuire alla ricorrente punti 127, con conseguente corretta collocazione, nelle graduatorie GPS di prima fascia di Istituto per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, per la classe di concorso "EEEE" e punti 76 con conseguente corretta collocazione, nelle graduatorie GPS di prima fascia di Istituto per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, per la classe di concorso "AAAA";
3. dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato al 31 agosto, al 30 giugno, o alla fine delle attività didattiche, previa disapplicazione dei bollettini di nomina, dell'ambito della provincia di Frosinone, nella parte in cui hanno attribuito gli incarichi a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente e collocati in posizione inferiore in graduatoria GPS di prima e seconda fascia della provincia di Frosinone in relazione alle classi di concorso EEEE ed ADEE;
4. ordinare e condannare l'Amministrazione ad attribuire alla ricorrente un incarico a tempo determinato al 31 agosto, al 30 giugno, o alla fine delle attività



didattiche in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line, in relazione alle classi di concorso EEEE ed ADEE della provincia di Frosinone.

5. In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento in forma specifica (riconoscimento degli effetti giuridici ed economici della stipula del contratto a tempo determinato) nel caso in cui venisse accertato il suo diritto al conferimento della nomina e non fosse possibile, di fatto, l'assegnazione stessa.
6. Il tutto con ogni conseguenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde, con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/14 come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera b) decreto n. 147/2022, essendo stato predisposto il ricorso in modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati.

Si depositano i seguenti documenti:

- All. 1 Diploma;
- All. 2 Domanda GPS 30-05-2022;
- All. 2 bis Domanda preferenza sedi;
- All. 3 GPS EEEE del 13.08.2022;
- All. 4 Avviso di annullamento del 16.8.2022 delle GPS;
- All. 5 Reclamo punteggio 13-08-22;
- All. 5 bis Ricevuta_protocollo reclamo del 13.8.2022;
- All. 6 Certificato di servizio a s. 2010-2011;



- All. 7 GPS EEEE del 02.09.022;
- All. 8 GPS AAAA del 02.09.2022;
- All. 9 Reclamo 2-9-22;
- All. 9 bis ricevuta protocollo reclamo 2.9.2022;
- All. 10 GPS EEEE del 16.09.2022;
- All. 11 GPS AAAA del 16.09.2022;
- All. 12 Reclamo GPS 16-09-22;
- All. 12 bis ricevuta protocollo reclamo GPS 16.9.2022;
- All. 13 Estratto Bollettino Nomine 16.9.22;
- All. 14 Domanda GPS del 2011;
- All. 15 O.M. n. 112/2022;
- All. 16 Sentenza Tribunale di Frosinone n. 695/2021;
- All. 17 Sentenza Tribunale di Frosinone n. 161/2022.;
- All. 18 Autocertificazione situazione reddituale;
- All. 19 Contratto a tempo determinato a.s. 2022-2023.

Si dichiara, altresì, ai sensi di legge, che il valore della presente controversia è, allo stato, indeterminabile e che la ricorrente è esente dal versamento del contributo unificato in quanto nell'ultima dichiarazione dei redditi ha avuto un reddito familiare inferiore ad euro 35.420,00.

Salvis iuribus.

Cassino, 30.01.2023

Avv. Maria Dolores Broccoli

Avv. Marco Rossini

